

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2017, n. 18

Riordino degli enti locali.

(GU n.21 del 9-6-2018)

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n.
47/I-II
del 21 novembre 2017 della Regione Trentino-Alto Adige)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' della legge

1. Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, stabilisce principi e regole sul riordino delle funzioni e dei servizi svolti dagli enti locali e dalla Provincia stessa ai fini di:

a) garantire a tutta la popolazione le medesime opportunita' di sviluppo e livelli minimi uniformi delle prestazioni pubbliche, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del Comune di residenza;

b) valorizzare l'autonomia dei Comuni, attribuendo ad essi il maggior numero possibile di funzioni e servizi pubblici, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;

c) riordinare le funzioni amministrative e i servizi pubblici provinciali, mantenendo in capo alla Provincia quelli di rilevanza sovracomunale o provinciale e le funzioni di programmazione, di coordinamento e di vigilanza;

d) valorizzare le forme collaborative intercomunali;

e) intensificare la collaborazione tra Provincia e Comuni nello svolgimento delle funzioni e dei servizi di interesse comune e favorire il coinvolgimento dei Comuni nello svolgimento delle funzioni provinciali.

Art. 2

Principi generali sull'autonomia dei Comuni

1. La Provincia rispetta il ruolo primario e fondamentale del Comune, quale ente che rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. La Provincia rispetta e promuove l'autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e finanziaria del Comune, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto di autonomia e dalle leggi sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

3. La Provincia garantisce l'adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali, e in generale delle risorse dei Comuni, al fine dell'ottimale svolgimento delle funzioni e dei servizi a essi attribuiti, tenendo conto delle forme di collaborazione intercomunale.

4. Nei rapporti con i Comuni, la Provincia informa tutta la propria azione al principio di leale collaborazione.

Art. 3
Collaborazione tra Provincia e Comuni

1. Nelle materie di interesse dei Comuni, la Provincia assicura, nell'esercizio delle potesta' legislative, regolamentari e amministrative, il coinvolgimento del Consiglio dei Comuni, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, e successive modifiche.

2. La Provincia e i Comuni si scambiano reciprocamente le informazioni e i dati utili allo svolgimento delle rispettive funzioni, nel rispetto della pertinente legislazione statale, regionale e provinciale, e in particolare della normativa in materia di riservatezza, di trasparenza e pubblicita' degli atti, di procedimento amministrativo, di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordinamento statistico ed informatico dei dati.

3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, all'articolo 6, comma 3, all'articolo 7, comma 4, e all'articolo 8, comma 2, se entro 60 giorni da quando il Consiglio dei Comuni ha ricevuto dalla Provincia una proposta completa e articolata non si e' raggiunta un'intesa, la Giunta provinciale puo' procedere tenendo conto delle posizioni espresse, dandone comunicazione al Consiglio provinciale e al Consiglio dei Comuni.

Art. 4
Trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative e servizi della
Provincia

1. Nelle materie di propria competenza, la Provincia trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative e i servizi pubblici a esse eventualmente connessi, che non richiedono un esercizio unitario a livello provinciale e che sono compatibili con le dimensioni dei territori dei Comuni. A tale scopo si considera anche l'opportunita' di svolgere le funzioni e i servizi in forma collaborativa.

2. L'allocazione delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici e' disposta secondo criteri di unitarieta' e complementarieta' delle funzioni, di semplificazione istituzionale, di non sovrapposizione e non frammentazione delle funzioni e dei servizi tra la Provincia e i Comuni.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 e' disposto previa intesa con il Consiglio dei Comuni con legge provinciale. A tal fine la Giunta provinciale, anche su richiesta del Consiglio dei Comuni, presenta un apposito disegno di legge.

4. Il trasferimento di cui al comma 1 e' disposto dalla legge per materie organiche, indicando, se necessario, le singole funzioni amministrative che sono trasferite ai Comuni e individuando le funzioni che, all'interno delle materie trasferite, sono riservate alla Provincia, in quanto richiedono un esercizio unitario a livello provinciale, o sono incompatibili con le dimensioni dei Comuni e delle loro forme collaborative.

5. Con riferimento alle materie nonche' alle funzioni e ai servizi gia' trasferiti con legge provinciale, la Giunta provinciale, puo' individuare con regolamento adottato previa intesa con il Consiglio dei Comuni e nel rispetto delle singole leggi di trasferimento, ulteriori funzioni e servizi da trasferire ai Comuni, o ulteriori funzioni e servizi da svolgere in modo unitario a livello provinciale.

6. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, la data dalla quale ha effetto il trasferimento delle funzioni e dei servizi e' stabilita dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. Insieme al trasferimento vengono stabilite, se necessario, le risorse occorrenti per lo svolgimento dei compiti trasferiti.

Art. 5
Autonomia finanziaria dei Comuni

1. La Provincia assicura ai Comuni le risorse finanziarie e non finanziarie necessarie per svolgere integralmente e in modo adeguato le funzioni e i servizi attribuiti, secondo i seguenti principi:

- a) considerazione dell'effettivo fabbisogno dei Comuni;
- b) considerazione delle risorse proprie dei Comuni e della loro possibilita' di autofinanziamento;
- c) attuazione della solidarieta' intercomunale, mirante alla riduzione degli squilibri economici tra i diversi territori, derivanti da circostanze oggettive;
- d) miglioramento dell'efficienza e della efficacia della amministrazione.

2. In caso di trasferimento ai Comuni di ulteriori funzioni e servizi, la legge provinciale garantisce il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per far fronte alle spese derivanti dai nuovi compiti. Il Consiglio dei Comuni esprime il suo parere alla Provincia in merito alla bozza di atto di trasferimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, tenendo anche conto dell'adeguatezza delle risorse finanziarie previste dalla bozza o che sono gia' a disposizione dei Comuni.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e 81 dello Statuto di autonomia e dalle relative leggi provinciali e nel rispetto delle disposizioni in materia della legge di trasferimento, l'effettivo passaggio delle risorse strumentali e umane ai Comuni e' disposto con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio dei Comuni.

4. Nel caso in cui la legge provinciale o gli atti cui essa rinvia rideterminino le risorse disponibili, devono essere conseguentemente ridefiniti anche le funzioni e i servizi svolti dai Comuni o le finalita' che si intendono realizzare.

5. Per incentivare un migliore svolgimento delle funzioni comunali e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli accordi sulla finanza locale di cui all'articolo 81 dello Statuto di autonomia e alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono prevedere misure premiali nei confronti dei Comuni, tenendo anche conto degli esiti dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 8, commi da 5 a 8.

Art. 6
Svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali

1. I Comuni svolgono le funzioni e i servizi di loro competenza secondo i principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, nel rispetto della legislazione in materia di ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

2. I Comuni assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico, secondo quanto stabilito dalla normativa statale, regionale e provinciale in materia.

3. I Comuni esercitano le proprie funzioni con modelli organizzativi volti a garantire la riduzione degli oneri burocratici per i soggetti amministrati e la riduzione dei costi amministrativi del decentramento, anche sulla base di atti di indirizzo e coordinamento approvati dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio dei Comuni.

4. Sono fatte salve le leggi speciali che, per lo svolgimento di determinati servizi pubblici, prevedono la costituzione di enti o organismi appositi, o particolari modalita' di affidamento.

Art. 7
Forme collaborative intercomunali

1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attribuiti dalla legge provinciale, i Comuni possono utilizzare le forme collaborative intercomunali previste dalle leggi sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, compreso l'utilizzo in avvalimento delle strutture organizzative di un altro Comune o di una altra forma collaborativa.

2. Il ricorso a forme collaborative intercomunali e' diretto principalmente a garantire la qualita' e l'efficienza nello svolgimento delle funzioni e dei servizi pubblici.

3. La legge provinciale stabilisce quali funzioni e servizi sono svolti dai Comuni attraverso una forma collaborativa intercomunale, in attuazione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza, differenziazione, efficienza, qualita', economicita' e semplificazione, o in adempimento di obblighi derivanti dalla normativa statale o dell'Unione europea, ovvero per finalita' di coordinamento della finanza locale ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia.

4. Per lo svolgimento in forma collaborativa intercomunale delle funzioni e dei servizi comunali, la Giunta provinciale puo' determinare, d'intesa con il Consiglio dei Comuni, ambiti territoriali ottimali, in attuazione dei principi e delle norme di cui al comma 3. A ciascun ambito territoriale appartengono Comuni con caratteristiche socioeconomiche e geografiche possibilmente omogenee, e di norma contigui territorialmente.

5. Gli accordi sulla finanza locale di cui all'articolo 81 dello Statuto di autonomia e alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono prevedere di destinare risorse aggiuntive, anche a valere su finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, a favore dei Comuni che deliberano autonomamente di svolgere le loro funzioni e i loro servizi attraverso una forma collaborativa intercomunale.

6. Le convenzioni di cui all'articolo 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, regolamentano in dettaglio i rapporti tra i Comuni interessati. In particolare, esse stabiliscono:

a) le funzioni e i servizi oggetto della convenzione, da svolgere in forma associata;

b) le finalita' della gestione associata;

c) le strutture organizzative dei singoli Comuni partecipanti alla gestione associata, nonche' i compiti e le funzioni da esse specificamente svolti;

d) le modalita' per lo svolgimento coordinato e integrato delle funzioni e dei compiti attribuiti ai singoli Comuni, con particolare riguardo agli obblighi di informazione nei confronti delle strutture organizzative di cui alla lettera c), posti a carico delle strutture degli altri Comuni in convenzione;

e) le modalita' per la gestione integrata delle infrastrutture utilizzate da piu' enti;

f) le figure che svolgono la funzione di referente per i Comuni interessati e il Comune capofila, ove sia richiesto dalle funzioni e dai servizi associati;

g) le condizioni e le modalita' per il distacco o la messa a disposizione a un Comune di personale di altri Comuni;

h) le spese poste a carico dei singoli Comuni e le regole sul riparto delle spese comuni relative alla gestione delle funzioni e dei servizi associati;

i) gli organi dei Comuni ai quali sono affidate la funzione di

indirizzo e coordinamento per il raggiungimento delle finalita' della convenzione e le funzioni di monitoraggio e verifica;

j) la decorrenza e la durata della convenzione;

k) le modalita' di recesso di un Comune e le modalita' di risoluzione della convenzione;

l) le condizioni per un'eventuale adesione di altri Comuni alla convenzione.

7. La Giunta provinciale approva le relative convenzioni-tipo d'intesa con il Consiglio dei Comuni.

8. Se necessario, la convenzione puo' prevedere il passaggio di personale tra i Comuni in convenzione, nel rispetto delle disposizioni in materia di coordinamento della finanza locale e del contratto collettivo di lavoro.

Art. 8 Poteri della Provincia

1. Oltre alle funzioni e ai servizi di rilevanza sovracomunale e provinciale, alla Provincia spettano le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e vigilanza, finalizzate anche a garantire livelli minimi di omogeneita' e integrazione dei contenuti nello svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici su tutto il territorio provinciale.

2. Nelle materie trasferite ai Comuni, la Provincia esercita il potere di indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale, da adottare nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione, previa intesa con il Consiglio dei Comuni.

3. Fatte salve speciali disposizioni legislative, i predetti atti sono finalizzati ad assicurare su tutto il territorio provinciale uno sviluppo unitario del sistema dei Comuni e un livello minimo di prestazioni a favore dei cittadini e delle cittadine nonche' delle imprese.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento vincolano i destinatari esclusivamente al conseguimento degli obiettivi o dei risultati in essi stabiliti.

5. La Giunta provinciale esercita la vigilanza e la tutela ai sensi dell'articolo 54, comma 1, cifra 5, dello Statuto di autonomia e le funzioni ai sensi dell'articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia.

6. Per la verifica del regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali, la Giunta provinciale puo' disporre idonei controlli, anche a campione.

7. La vigilanza e i controlli sono disposti ed effettuati nel rispetto del principio di leale collaborazione, limitando al minimo indispensabile gli oneri amministrativi posti a carico dei Comuni nei cui confronti essi sono svolti. I Comuni sono tenuti a fornire le necessarie informazioni di cui la Provincia o i suoi enti e organismi strumentali non siano gia' in possesso.

8. I poteri di vigilanza e controllo sono esercitati dalla struttura amministrativa competente, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta provinciale.

9. In esito alle verifiche e ai controlli, la Giunta provinciale puo' esercitare i poteri di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 9 Verifica dell'adeguatezza del trasferimento di funzioni, servizi e relative risorse strumentali ai Comuni

1. Qualora dai controlli effettuati dalla Giunta provinciale, ovvero da documentate segnalazioni dei Comuni interessati o del Consiglio dei Comuni, emerga che il mancato o il non adeguato

svolgimento delle funzioni e dei servizi trasferiti, da parte di un singolo Comune o di piu' Comuni, e' dovuto a ragioni non imputabili ai Comuni stessi, ed in particolare all'insufficiente disponibilita' di risorse umane, strumentali e finanziarie, la Giunta provinciale adotta subito i provvedimenti necessari a mettere i Comuni interessati nelle condizioni di svolgere le proprie funzioni e i propri servizi, o ne promuove l'adozione da parte degli organi competenti.

Art. 10

Potere sostitutivo della Provincia

1. La Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni, in caso di mancata adozione di atti obbligatori per previsione di legge o per regolamento al quale la legge rinvia.

2. La Giunta provinciale assegna all'ente inadempiente, dopo averlo sentito, un congruo termine, comunque non inferiore a 30 giorni, per adottare i necessari provvedimenti, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito nuovamente l'ente inadempiente, la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 54 dello Statuto di autonomia, anche mediante la nomina di un commissario/una commissaria ad acta.

3. Se necessario, la Giunta provinciale e il commissario/la commissaria ad acta si avvalgono delle strutture dell'ente inadempiente, il quale e' tenuto a fornire la collaborazione e i documenti necessari.

4. Nel caso in cui il provvedimento in sostituzione dell'ente inadempiente sia un atto distinto dalla deliberazione con la quale la Giunta provinciale dispone la sostituzione, l'ente sostituito conserva il potere di compiere gli atti dei quali e' stata rilevata l'omissione, fino a quando la Giunta o il commissario/la commissaria ad acta non abbia chiesto all'ente la collaborazione di cui al comma 3.

5. Gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell'ente inadempiente.

Art. 11

Misure sanzionatorie in ordine a inadempimenti dei Comuni

1. Salve specifiche disposizioni di legge, gli accordi sulla finanza locale di cui all'articolo 81 dello Statuto di autonomia e alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono prevedere, nell'ambito degli strumenti di coordinamento della finanza locale, misure sanzionatorie nei confronti dei Comuni che non adempiano compiutamente agli obblighi loro imposti.

2. L'applicazione delle misure sanzionatorie non esclude l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 10, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 12

Norme di prima applicazione sul trasferimento di funzioni provinciali

1. In prima applicazione della presente legge, sono trasferiti ai Comuni le seguenti funzioni e i seguenti compiti:

a) funzioni e compiti relativi al finanziamento dei comitati per l'educazione permanente ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche;

b) funzioni e compiti relativi al finanziamento delle scuole dell'infanzia, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5. E' fatto salvo che la Provincia puo' effettuare ulteriori spese per il funzionamento didattico-amministrativo delle scuole dell'infanzia;

c) funzioni e compiti relativi al finanziamento dei servizi di refezione scolastica ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7.

2. Le seguenti funzioni di polizia amministrativa vengono delegate ai sindaci e alle sindache dei comuni territorialmente competenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di sale da ballo, da biliardo, da gioco e di attrazione, nonché il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli pubblici che ricadono nella competenza territoriale di un solo comune; il sindaco/la sindaca competente esercita inoltre le relative funzioni amministrative;

b) il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 88, 115 e 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modifiche, e la vidimazione dei registri di cui all'articolo 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modifiche;

c) la posticipazione dell'orario di chiusura di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 213/1.4, e successive modifiche. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica potrà sempre essere disposto un orario d'esercizio ridotto.

3. Le funzioni e i compiti trasferiti sono svolti dai Comuni ai sensi della legislazione provinciale vigente.

4. Se fossero necessarie ulteriori risorse rispetto a quelle già spettanti ai Comuni, verranno definite in un accordo aggiuntivo sulla finanza locale relativo all'anno 2018 e 2019.

5. Le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 sono trasferiti con il 1° gennaio 2019, quelli di cui al comma 2 con il 1° gennaio 2018.

Art. 13

Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, «Norme in materia di pubblico spettacolo»

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di sale da ballo, da biliardo, da gioco e di attrazione, nonché il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli pubblici che ricadono nella competenza territoriale di un solo comune sono delegati al sindaco competente per territorio, che esercita altresì le relative funzioni amministrative.»

2. I commi 2 e 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, vengono così sostituiti:

«2. La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni ed è composta da:

a) il direttore dell'ufficio provinciale prevenzione incendi o da una persona da egli incaricata, che la presiede;

b) un ingegnere o un architetto;

c) un esperto in materia di prevenzione incendi;

d) un esperto di elettrotecnica;

e) un esperto di medicina di emergenza;

f) un rappresentante della Questura;

g) una rappresentante o un rappresentante del settore Event Management o del settore ricettivo;

h) una rappresentante o un rappresentante del settore della cultura giovanile.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Agenzia per la protezione civile o della ripartizione provinciale Enti locali.»

Art. 14

Modifica della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, «Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche»

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 13 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«3. I competenti uffici provinciali coordinano il sistema dei comitati per l'educazione permanente. A tal fine i comitati per l'educazione permanente trasmettono agli uffici provinciali annualmente una documentazione che comprende una relazione riguardante le attività dell'anno passato e una previsione per l'anno a venire. Qualora i comitati per l'educazione permanente presentino una analoga documentazione anche all'amministrazione comunale, inoltrano agli uffici provinciali solo una relativa copia.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Provincia può concedere ulteriori finanziamenti ai sensi degli articoli 9 e 11 a favore dei comitati di educazione permanente e di organizzazioni che li supportano.

5. Per lo sviluppo e il supporto dei comitati per l'educazione permanente la Provincia può adottare e finanziare apposite iniziative.»

Art. 15

Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997»

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Le comunità comprensoriali rispettivamente i comuni si obbligano al rispetto del vincolo di destinazione come pista ciclabile. Con regolamento sono stabilite la durata e le modalità di modifica della destinazione.»

Art. 16

Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, «Disposizioni in materia di finanza locale»

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, sono inseriti i seguenti commi 2-ter, 2-quater e 2-quinques:

«2-ter. Tramite il fondo di rotazione possono essere concessi finanziamenti a Comuni in dissesto o predissesto che sono necessari per la riduzione dei mutui del comune ovvero delle sue società partecipate al 100 per cento. Con gli accordi di cui all'articolo 2, sono definite le modalità per la concessione ed i relativi requisiti, la quota che i Comuni sono obbligati a restituire e le relative rate, nonché le modalità di pagamento a favore dei Comuni.

2-quater. I Comuni possono mettere a disposizione del fondo di rotazione mezzi finanziari anche per finanziare opere di investimenti di altri comuni della provincia. Con gli accordi di cui all'articolo 2, sono definiti i relativi requisiti e le modalità per la restituzione dei mezzi finanziari ai Comuni.

2-quinques. La Giunta provinciale è comunque autorizzata a far

affluire al bilancio provinciale quote del fondo di rotazione, nei limiti delle relative disponibilita'.»

Art. 17
Norme finali e transitorie

1. Restano fermi le funzioni, i compiti e i servizi gia' attribuiti o delegati ai Comuni, ai sindaci e alle sindache alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'emanazione della specifica legge provinciale di attuazione dell'articolo 5, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di finanza e di tributi locali, purché non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.

3. Fino a quando non sia diversamente disposto, restano fermi gli ambiti territoriali determinati ai sensi delle vigenti discipline di settore, ai fini dello svolgimento in forma collaborativa di determinate funzioni e servizi.

4. I poteri di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 sono esercitati anche nei confronti degli enti istituiti nell'ambito delle forme collaborative dei Comuni, nonché nei confronti delle Comunità comprensoriali di cui alla legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche.

5. I procedimenti relativi alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 12, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dall'Amministrazione provinciale.

Art. 18
Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 8.300.000,00 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 400.000,00 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio nella missione 05 all'interno del programma 02;

b) quanto a euro 1.800.000,00 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio nella missione 04 all'interno del programma 01;

c) quanto a euro 6.100.000,00 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio nella missione 04 all'interno del programma 07.

2. La Ripartizione provinciale Finanze e' autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 19
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 novembre 2017

Il presidente della provincia: Kompatscher